

consiglio regionale della basilicata

una città di partecipata

Per una
cittadinanza
partecipata

progetto scuola



A scenic landscape of Basilicata, Italy. In the background, a town with a prominent church spire sits atop a hillside. Below the town is a dense forest of trees. In the foreground, a reservoir or lake is visible, with a small, dark, rectangular structure on the shore. The sky is a clear, pale blue with a thin layer of white clouds near the horizon.

Basilicata

un territorio differenziato per vocazioni
ma unito per storia e coscienza collettiva

La Basilicata, una terra che è riuscita a preservare un' identità che la rende unica, "un territorio differenziato per vocazioni ma unito per storia e coscienza collettiva".

Questo opuscolo è stato immaginato per far conoscere alla comunità lucana l'Ente Regione Basilicata, garantendo una particolare attenzione al Consiglio Regionale, agli strumenti e servizi modulati per rendere i cittadini veramente protagonisti e partecipi della vita delle istituzioni.

La crescente autonomia delle Regioni, frutto di un lungo e travagliato processo storico, ci consente oggi di affermare che la conoscenza delle funzioni ed organizzazione di questa istituzione, a cui sono demandati ambiti di decisione di fondamentale importanza per la vita pubblica, è un passaggio necessario per esercitare a pieno titolo il proprio diritto ad una cittadinanza attiva.

L'impostazione snella e di immediata comprensione, ci sembra offrire gli spunti per avvicinare a conoscere:

L'Autonomia delle Regioni

Gli Organi Istituzionali

L'Attività Consigliare

L'Attenzione ai Cittadini

per la partecipazione
e il dialogo
tra Istituzione Consiglio e Cittadini



1

L'AUTONOMIA DELLE REGIONI



Le Regioni

Art. 114 della Costituzione

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

L'Ente Regione, un processo iniziato nel 1970 ed ancora non completato: la Costituzione individua 20 Regioni, 15 a Statuto ordinario tra cui la Basilicata e 5 ad autonomia speciale.

L'Ente Regione è l'ente territoriale più importante, dotato di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare, amministrativa e finanziaria.

Lo **stemma** della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde azzurre in campo argento che simboleggiano i quattro fiumi della regione: il Basento, il Sinni, il Bradano e l'Agri.

Il **gonfalone** è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l'iscrizione centrata in oro: "Regione Basilicata". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore -verde, bianco e rosso - frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale.




Per la prima volta, dopo cinquant'anni, la **Costituzione italiana** del 1947 è stata modificata in profondità con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione aprono un nuovo scenario sulla forma di Stato italiana.

Le autonomie locali

L'intero Titolo V della Parte seconda è stato riformulato con l'attribuzione di una **maggiore rilevanza alle autonomie locali**. Un testo che attua una profonda rivisitazione della distribuzione dei poteri dal centro alla periferia, venendo incontro alle istanze di sussidiarietà e federalismo della società politica, civile ed economica italiana, adeguando l'Italia a quei fenomeni di regionalizzazione dei poteri pubblici che anche in Europa sono diventati imponenti.

La **Costituzione italiana** prevede che i compiti di gestione del bene pubblico vengano affidati alle strutture più vicine al cittadino, individuate dalla stessa Carta negli enti territoriali.

E questo il principio del **decentramento** e della **sussidiarietà**: i territori e le comunità hanno proprie caratteristiche che solo un'Istituzione a diretto contatto con i cittadini può tutelare con norme specifiche.



Nel rispetto dell'**unità** ed **indivisibilità** della Repubblica italiana, agli Enti Regione, Provincia, Città metropolitane e Comune viene trasferita, quindi, la quasi totalità dei compiti amministrativi.

Lo Statuto regionale - art.123 Cost.

Lo **Statuto**, atto legislativo fondamentale, è la massima espressione dell'autonomia regionale: in armonia con la Costituzione italiana, determina la forma di governo della Regione e i principi fondamentali della sua organizzazione e del suo funzionamento.



È la **Carta Costituzionale** approvata da ogni Regione, nel rispetto dell'unitarietà dello Stato italiano. Lo Statuto rappresenta la Carta Costituzionale regionale, il documento che ogni singola Regione deve approvare per regolamentare, in armonia con la Costituzione Repubblicana, principi, organizzazione e relazioni istituzionali tra organi e funzioni. Le grandi innovazioni introdotte dalle Leggi Costituzionali n. 1-1999 e n.3-2001, hanno imposto alle Regioni la riscrittura di questo documento fondamentale.

Per molte Regioni la stagione delle riforme si è già conclusa, in Basilicata è ancora vigente lo Statuto approvato con Legge 22 maggio 1971, n. 350, il cui preambolo è:

Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori democratici della Resistenza e della Costituzione repubblicana: quale affermazione di libertà e di autonomia, garanzia di partecipazione civile e base di progresso sociale, il primo Consiglio regionale di Basilicata, interprete delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del popolo lucano, si dà il presente statuto.

La potestà legislativa

La potestà legislativa regionale è stata ampliata e rafforzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Con la riforma il tradizionale criterio di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni è stato così modificato:


- Allo Stato è stata attribuita potestà legislativa esclusiva solo nelle materie tassativamente elencate nell'art.117, comma 2 della Costituzione (ad es. in materia di politica estera, immigrazione, difesa, moneta, ecc.);
- Alle Regioni è stata riconosciuta la potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all'art.117, comma 3 (fatta salva la determinazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato);
- Alle Regioni spetta anche una generale potestà legislativa "residuale" su ogni altra materia non riservata alla competenza dello Stato e non rientrante nella competenza concorrente di cui sopra.

La potestà regolamentare

É la capacità di emanare regolamenti che di norma sono attuativi delle leggi regionali

L'autonomia amministrativa

La riforma del **Titolo V della Costituzione** individua come principale titolare del potere di amministrare le comunità locali nell'Ente Comune. Solo eccezionalmente ed in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adegua-



tezza, tale potere può essere conferito a province, città metropolitane, Regioni o Stato.

L'autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria, sia di entrata che di spesa, è attribuita alle Regioni dall'art.119 della Costituzione.

Il nuovo titolo V della Cost. evidenzia per le Regioni i seguenti strumenti di finanziamento:

I tributi e le entrate proprie (la Regione ha potestà impositiva e può creare il tributo, sia pure nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica);

Le compartecipazioni al gettito di tributi erariali;

Il fondo perequativo istituito dalla legge statale;

Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali assegnati dallo Stato a determinate Regioni;


La gestione dei beni demaniali e patrimoniali.





2^{GLI}

ORGANI ISTITUZIONALI





per una cittadinanza partecipata

Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

La Giunta regionale

È l'organo esecutivo della Regione, chiamato al compito di sviluppare e dare attuazione concreta agli indirizzi ed alle norme stabilite dal Consiglio, esercitando le funzioni conferitele da Statuto e Costituzione. Spetta alla Giunta predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, il programma e i piani della Regione, indirizzare e coordinare l'attività degli uffici, amministrare il patrimonio della Regione. Del suo operato risponde al Consiglio.

Il Presidente della Giunta

Rappresenta la Regione nel suo complesso, promulga le leggi, convoca e presiede la Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo. In base allo Statuto, può anche emanare i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

L'Aula consiliare

È la sede in cui si riuniscono i consiglieri regionali per le sedute dell'Assemblea. Caratteristica è la forma ad emiciclo, tipica delle funzioni assembleari per il posizionamento dei gruppi della maggioranza e della minoranza, così facilmente individuabili. Ogni consigliere ha a disposizione, sul proprio scranno, gli strumenti per intervenire ed espri-

mere il proprio voto. Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico, al quale è riservata una parte della sala.

Il Consiglio regionale

È l'**organo assembleare**, di diretta investitura popolare, che esercita la potestà legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, ne determina l'indirizzo politico-amministrativo e svolge il controllo sull'operato della Giunta.

La Legislatura regionale ha la durata di cinque anni, salvo elezioni anticipate.

Presidente del Consiglio

Il Consiglio Regionale può essere, quindi, considerato un Parlamento regionale.

Il **Presidente del Consiglio** rappresenta l'intero Consiglio in quanto eletto tra i componenti l'Assemblea dai consiglieri regionali. Ha il delicato compito di tutelare i diritti di tutti i consiglieri e forze politiche presenti in Regione, una vera figura di garanzia.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Regionale, presiede l'Assemblea come oratore ufficiale ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. Decide sulla ricevibilità dei testi ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal regolamento e dallo Statuto.

Il **Consiglio**, durante la prima seduta consiliare e quale primo atto, elegge fra i consiglieri l'**Ufficio di Presidenza** che è composto da: Presidente del Consiglio; due Vicepresidenti



per una cittadinanza partecipata


e due Consiglieri Segretari. I componenti l'Ufficio di Presidenza, appartenenti anche alle forze di minoranza, restano in carica un anno e sono rieleggibili. All'Ufficio di Presidenza spettano numerose decisioni rilevanti per il funzionamento del Consiglio.

I **consiglieri regionali**, in Basilicata, nella VIII Legislatura, sono **30** e sono stati eletti, con sistema misto proporzionale e maggioritario, dai cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Regione al momento del voto ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Basilicata.

Possono candidarsi come Consigliere Regionale, in una lista o partito politico, tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età.

I **Consiglieri regionali** rappresentano l'intera comunità re-

I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, formati da uno o più consiglieri; ciascun gruppo designa i componenti delle Commissioni consiliari ed elegge il proprio Presidente (o capogruppo).





3

L'ATTIVITÀ CONSILIARE



gionale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Ogni consigliere può esercitare il potere di iniziativa per tutti gli atti consiliari, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le Commissioni consiliari

Le Commissioni sono organi interni, gruppi di lavoro ristretti costituiti con la presenza e con diritto di voto di almeno un rappresentante di ogni gruppo consiliare.

Le Commissioni si dividono in **Permanenti** e **Speciali**; all'inizio di ogni Legislatura il Consiglio Regionale costituisce le Commissioni permanenti nel numero e per le materie fissate dal regolamento.

Le Commissioni esercitano funzioni in sede referente, consultiva, conoscitiva e di controllo. Il compito principale è di concorrere al procedimento di formazione delle leggi regionali con l'esame preliminare delle proposte di legge loro assegnate per competenza nella materia dal Presidente del Consiglio.

L'attività del Consiglio

L'attività del Consiglio Regionale è nella discussione ed approvazione di atti: parliamo delle leggi regionali, di atti amministrativi e di atti ispettivi.

Iniziamo dalla funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi regionali, che rappresenta indubbiamente il potere più incisivo del Consiglio.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare del-

la Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere delegato.

Il **Procedimento legislativo** regionale è articolato in 4 fasi:

L'attuale **Statuto regionale della Basilicata** dedica al procedimento legislativo il suo Titolo III (artt. 39-46) mentre il Regolamento interno del Consiglio Regionale se ne occupa in numerosi articoli.

l'iniziativa legislativa;

l'istruttoria;

l'approvazione;

**la fase integrativa dell'efficacia
(promulgazione e pubblicazione).**

Ultimo possibile passaggio: *il governo nazionale può sollevare la questione di legittimità costituzionale se la legge eccede le competenze proprie della Regione.*

Il Consiglio esercita anche un'**azione di controllo ed indirizzo** dell'operato della Giunta utilizzando gli atti ispettivi:

Interpellanza: domanda scritta, presentata da uno o più Consiglieri regionali, alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati aspetti della sua politica.

Interrogazione: domanda scritta che uno o più Consiglieri regionali rivolgono al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare.

Mozione: documento proposto da uno o più Consiglieri per promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

Ordine del giorno: termine di origine parlamentare, è il documento che uno o più Consiglieri propongono al Consiglio in concomitanza con la trattazione di specifici argomenti. È strumento analogo a quello della mozione.

Ordini del giorno: documento che uno o più Consiglieri propongono al Consiglio in concomitanza con la trattazione di specifici argomenti.





4

L'ATTENZIONE AI CITTADINI



Lo **Statuto** prevede opportunità di partecipazione diretta da parte dei cittadini e la presenza di organi di tutela della collettività

Due strumenti di Partecipazione dei cittadini

L'iniziativa popolare: il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze. Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento [art. 64 Statuto vigente].

Referendum popolare: è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

ottomila elettori della Regione;

due Consigli provinciali;

dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;

le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.

[art. 68 Statuto vigente].

Organi Consultivi e di Partecipazione

Sono previsti alcuni **istituti di tutela degli interessi dei cittadini**, parliamo degli Organi Consultivi e di partecipazione, immaginati per creare momenti di consultazione e partecipazione:

Difensore Civico (LL.RR. 11-'86 e 5-2007) "Il Difensore civico ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritenuti irregolari, compiuti da Uffici dell'Amministrazione regionale. Segnala, altresì, ai competenti organi, disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione"

Commissione Regionale Pari Opportunità (L. R. n° 27-1991) - Organismo, eletto dal Consiglio Regionale all'inizio di ogni Legislatura, finalizzato ad assicurare la piena attuazione del disposto dell'art.3 della Costituzione "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Consulta Regionale di Protezione e pubblica tutela dei minori (L.R. n°. 1-2003) ha compiti di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti per creare una nuova cultura di rispetto verso l'infanzia. Organismo con finalità tese a rafforzare le azioni a favore dei minori.

Associazione ex Consiglieri e Parlamentari della Basilicata (L. R. 22-'87) - La Regione riconosce l'Associazione tra gli ex consiglieri per garantire continuità con chi ha già operato nelle Istituzioni nell'interesse delle popolazioni locali.



Commissione Regionale dei lucani all'estero simbolo dell'attenzione costante a chi è dovuto emigrare e ha dovuto lasciare la sua terra, è finalizzata ad attuare quanto enunciato dagli articoli 5 e 8 della Costituzione italiana: Art. 5: "La Regione...favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali". Art. 8: "Particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione...".

Co.re.com (L.R. n° . 20-2000) Comitato Regionale per le Comunicazioni Organismo con funzioni di consulenza e supporto per la Regione nel campo delle comunicazioni e organo funzionale dell'Autority per le garanzie nelle comunicazioni.

La struttura Amministrativa - Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale.

La **struttura amministrativa** del Consiglio regionale è impegnata a garantire la necessaria assistenza tecnica, ad organizzare le attività e facilitare il compito dei consiglieri e di tutti gli organismi consiliari ed a incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Istituzione.

Promuove progetti di Cittadinanza attiva con i giovani, canali informativi con la comunità cercando spazi di dialogo e coinvolgimento sempre più ampi.

www.consiglio.basilicata.it/consiglio

Il Sito è il canale scelto dall'Istituzione per farsi conoscere e garantire una completa informazione in tempo reale sull'attività di tutti gli organismi consiliari.

- (1) Cosa significa democrazia?
- (2) Cosa s'intende per Partecipazione?
- (3) Che cos'è la Costituzione Italiana?
- (4) Che cos'è lo Statuto?
- (5) Cosa vuol dire Autonomia?
- (6) Come è divisa la Repubblica Italiana?
- (7) Quante sono le regioni italiane?
- (8) Da quali Organi è composta la Regione?
- (9) Cosa fa il Consiglio Regionale?
- (10) Cosa sono le elezioni?
- (11) Quanti anni bisogna avere per essere elettori del Consiglio Regionale?
- (12) Come si chiamano i rappresentanti eletti dal popolo al Consiglio Regionale?
- (13) Quanti sono i Consiglieri regionali in Basilicata?
- (14) Che cos'è un Gruppo Consiliare?
- (15) Cosa fa il Presidente del Consiglio regionale?
- (16) Cosa è la Giunta Regionale?
- (17) In democrazia chi governa? La maggioranza o la minoranza?
- (18) Cosa sono le Commissioni consiliari permanenti?
- (19) Di che cosa si occupano le Commissioni?
- (20) Cosa sono le leggi?
- (21) Che cos'è una legge regionale?
- (22) Quali sono i passaggi dell'iter legislativo?
- (23) Cosa è il Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale?
- (24) Cosa sono gli organi consultivi e di partecipazione?
- (25) Cosa è il sito www.consiglio.basilicata.it?



- (1) Demos- popolo, kratos- governo-letteralmente governo del popolo: è la forma di Governo a cui partecipano in maniera diretta o indiretta tutti i cittadini
- (2) Prendere parte a qualcosa - In democrazia si partecipa attraverso le elezioni ma anche in generale interessandosi della vita delle comunità cui si appartiene
- (3) È la legge fondamentale dello Stato, la norma giuridica con valore preminente su tutte le altre norme
- (4) È la Carta Fondamentale della Regione contenente le norme relative alla propria organizzazione
- (5) L'Autonomia è la capacità degli enti di dettare delle regole generali vincolanti per il territorio di riferimento
- (6) Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni
- (7) Sono 20 di cui 5 ad autonomia speciale
- (8) Il Consiglio Regionale; Il Presidente della Giunta Regionale; La Giunta Regionale
- (9) È l'organo legislativo della Regione, eletto per cinque anni dai cittadini residenti nella Regione, discute ed approva le leggi regionali
- (10) La designazione da parte del popolo attraverso il voto dei propri rappresentanti
- (11) È necessario aver compiuto 18 anni
- (12) Consiglieri regionali
- (13) 18
- (14) È l'aggregazione dei consiglieri regionali sulla base della loro appartenenza politica
- (15) Rappresenta il Consiglio regionale, convoca e dirige imparzialmente i lavori in Aula secondo le modalità previste dal Regolamento interno. È eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta di insediamento e i suoi compiti sono stabiliti nello Statuto
- (16) È l'organo esecutivo, di governo della Regione
- (17) È la maggioranza, costituita dall'insieme dei gruppi politici che sostengono l'azione del presidente della Regione e della Giunta
- (18) Sono gruppi di lavoro del Consiglio regionale, composti dai Consiglieri indicati dai gruppi di appartenenza
- (19) Hanno il compito di preparare e di esaminare i disegni di legge e i progetti di legge e di esprimere pareri ognuna nelle materie di propria competenza
- (20) Complesso di regole che disciplinano specifici settori della vita dei cittadini
- (21) È una legge specifica dalla Regione nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta dalla Costituzione
- (22) Iniziativa - Assegnazione-istruttoria - Discussione-approvazione - Promulgazione e Pubblicazione
- (23) È la struttura amministrativa, personale ed uffici che preparano, affiancano e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti
- (24) Sono gli organismi individuati dalla Regione per collaborare a disciplinare settori particolari della vita della comunità
- (25) La vetrina informativa delle attività del Consiglio

